



# **Polo Liceale "G. Galilei"**

We prepare for  
**Cambridge**  
English Qualifications

**V.le della Libertà-87075 Trebisacce (CS)**  
C.M. CSPS310001- C.f.94029140780 -C.U.F. UFKYE7 Tel. 0981 51723  
Peo cps310001@istruzione.it – Pec cps310001@pec.istruzione.it  
Sito: [www.liceotrebisacce.it](http://www.liceotrebisacce.it)

## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**

### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

### **Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti**

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
- Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella Scuola.

### **Art. 3 - Requisiti professionali/competenze e criteri di valutazione**

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni da lui appositamente nominate, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione, che potrà anche prevedere colloqui con i candidati, e fermi restando i criteri generali di cui al presente articolo. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso in cui sia una sola offerta, purché corrispondente ai requisiti richiesti.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento
- Valore innovativo del progetto presentato dal candidato e/o qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- eventuali precedenti esperienze presso altre istituzioni scolastiche.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

1. abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la Scuola
2. abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole
3. abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali

#### **Art. 4 - Pubblicazione degli avvisi di selezione**

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e sul proprio sito web. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

2. Per ciascun avviso dovrà essere specificato:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- c) il corrispettivo proposto per la prestazione.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

4. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto.

5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

6. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che

saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

8. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

9. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l'Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

10. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico nel territorio in possesso delle competenze necessarie sperimentate nei precedenti rapporti generalmente riconosciuti. Resta invariata, comunque, la procedura di acquisizione della documentazione, verifica sulla compatibilità con il progetto della scuola e la stipula del contratto di prestazione d'opera con esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni.

### **Art. 5 - Determinazione del compenso**

La determinazione da parte del Dirigente Scolastico del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi-CCNL scuola -Tariffe professionali). L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

2. Nel caso di personale esterno all'amministrazione scolastica, in relazione alla specificità della professionalità e al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi però a una valutazione di economicità nella comparazione delle offerte ricevute, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sempre in maniera omnicomprensiva di tutti gli oneri, le ritenute e i versamenti obbligatori per legge.

3. Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

5. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diverso espresso accordo in correlazione alla conclusione delle fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

7. Con gli Esperti non si instaura in nessun caso alcun tipo di rapporto di lavoro connotabile quale dipendente e in relazione alle prestazioni rese non compete agli stessi alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### **Art. 6 - Individuazione dei contraenti**

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o su delega da un suo sostituto, mediante valutazione comparativa.

2. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 2. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle voci inserite nella griglia di valutazione appositamente predisposta dal Dirigente scolastico.

3. Per la valutazione comparativa un'apposita Commissione farà riferimento ai criteri esplicitati nel Bando per garantire la massima trasparenza della procedura.

### **Art. 7 - Doveri e responsabilità dell'esperto**

1. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

a) predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;

b) definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti.

### **Art. 8 - Stipula del contratto**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

2. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

a) le parti contraenti;

b) l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);

c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

d) il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;

f) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;

g) luogo e modalità di espletamento dell'attività;

h) il Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;

i) impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;

j) l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;

k) le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;

l) la previsione della clausola risolutiva;

m) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

n) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Castrovillari (CS), escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;

o) la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;

p) l'informativa ai sensi della privacy;

q) sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se

prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

5. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

#### **Art. 9 - Impedimenti alla stipula del contratto**

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- c) di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.

#### **Art. 10 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs n° 165/2001.

#### **Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

#### **Art. 12 - Pubblicità ed efficacia**

Dell'avviso di selezione si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma

precedente. Sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione

### **Art. 13 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 14/10/2025, con delibera n. 67, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti in materia.